Ecc.mo

Assessore Alessandro Beduschi

e pc

AAVV

Federcaccia Lombardia

ANLC Lombardia

Enalcaccia Lombardia

A.C.L

Anuu Migratoristi Lombardia

C.P.A Lombardia

Arci Caccia Lombardia

Caro Collega

Egregie Associazioni Venatorie

con questo documento voglio testimoniare la continuità d'impegno nei confronti del mondo venatorio assunto nelle mie precedenti campagne elettorali. Oggi rinnovo il mio atto di responsabilità con proposte e considerazioni in merito al prossimo calendario venatorio vs il parere Ispra, ai valichi montanti vs divieto di caccia, al prelievo cinghiale nelle aree esterne I e II PSA e alle problematiche relative all'identificazione dei richiami vivi connesse alla gestione della banca dati e proposte di risoluzione. Con questo voglio ribadire e affermare che oggi il mio ruolo d'Assessore Regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, svolto con impegno e sacrificio, non mi distoglie dalla voglia di mantenere proficue collaborazioni con tutto il mondo venatorio e con tutte le AAVV. I miei uffici restano aperti per momenti di confronto con gli appassionati di Diana che potranno contare nel mio sostegno all'interno della Giunta Regionale al fine di adottare provvedimenti solidi e opportuni.

Barbara Mazzali

Barbara Mazzali

Calendario venatorio 2023-2024 vs pareri Ispra.

Premesso che mi rendo ben conto che il calendario venatorio regionale è oramai divenuto il periodico momento di scontro tra Associazioni ambietal-animaliste, in particolare la LAC, e il mondo venatorio; tutto questo però è divenuto il banco di prova che Regione Lombardia deve affrontare in un percorso difficile più di altre regioni italiane ma che in questi anni ci ha visto soccombere troppe volte su molti fronti. Ma su questo torneremo in seguito. In questi giorni Ispra ha reso il proprio parere nei confronti della bozza di calendario venatorio inviata per l'obbligatorio parere. Tutti sappiamo che la bozza proposta ha avuto la condivisione delle AAVV e mi auguro che anche le successive decisioni saranno condivise con il mondo venatorio affinché la politica regionale in materia venatoria possa avere il giusto sostegno. Probabilmente le tempistiche d'approvazione del calendario provvedimento andranno oltre al 15 giugno 2023 *(time out previsto dalla normativa come termine ordinatorio per l'approvazione del calendario)*, ma questo come risaputo è determinato da procedure aggiuntive che ogni anno gli uffici regionali devono avviare perché incredibilmente RL nel 2023 non ha ancora approvato il piano faunistico regionale.

Considerato che, senza dubbio alcuno, questo ritardo non è attribuibile a questa legislatura o al nuovo Assessore Alessandro Beduschi; appare tuttavia importante evidenziare che la solidità del calendario venatorio passa anche attraverso le fondamenta dell'esistenza del PFVR. Per questo è impensabile ancora oggi avere ulteriori ritardi: RL ha bisogno di questo strumento di pianificazione al più presto!

Torniamo al parere di Ispra che ricalca il parere già espresso lo scorso anno se non in alcuni punti lo peggiora (cfr prelievo dell'allodola).

La prima questione, trasversale a tutte le forme di caccia, è inerente l'apertura dell'attività venatoria raccomandata (da Ispra) per il primo ottobre. Questo su un presupposto di un presunto *"disturbo generato in particolare dovuto alla pratiche di caccia in forma vagante con l'ausilio di cani in una fase ancora delicata del ciclo biologico"*. Quest'affermazione potrebbe trovare conforto solo qualora i nostri territori siano sprovvisti di aree di tutela e/o la caccia sia esercitata in maniera indiscriminata su ogni singolo appezzamento di terreno. Tutti sappiamo però che sono ancora in vigore i piani faunistici approvati dalle singole provincie e che la caccia non è esercitata su tutti i terreni ma solo su quegli appezzamenti non interessati da coltivazioni in atto. In questo senso la fauna selvatica, anche quella non oggetto di prelievo, può trovare pacificamente ambiti di rifugio e

Barbara Mazzali

protezione e il presunto disturbo generalizzato dell'attività venatoria non è maggiore a qualsiasi altra attività antropica che tutti i giorni interessa le nostre campagne. Quest'ultime sono diventate il parco cittadino di proprietari di cani, ciclisti, motociclisti che impattano negativamente sulla fauna accedendo ai fondi agricoli come fossero *res pubblica e non proprietà private*. Ispra si guarda bene però di suggerire al legislatore nazionale e regionale una norma concreta che contrasti questo malcostume, ovviamente perché andrebbe contro agli interessi degli animalisti da salotto loro seguaci!!!!. *Per questo si preferisce colpire l'attività venatoria sic et simpliciter!!!!* Anche l'appunto riferito alla fase ancora delicata del ciclo biologico è del tutto opinabile per i seguenti motivi. Già la norma statale aveva previsto nel lontano 1992 questa evenienza ammettendo l'apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre.

L'attività venatoria prevalente nella nostra regione sulla piccola avifauna *come il fagiano, starna e pernice rossa* deriva peraltro da attività d'immissioni estive e/o pronta caccia. Ne consegue che il prelievo avviene su popolazioni rinaturalizzate e non naturali *(che sono cosa ben diversa)*. Ispra dimentica *(o preferisce dimenticarlo)* nella predisposizione del parere che oggi l'esistenza di queste specie sul territorio deriva da ripopolamenti a scopi venatori e non da consistenze naturali. Questo non certo per mancanza di volontà del mondo venatorio ma per pratiche agronomiche che impattano negativamente sulla biodiversità e sull'ecosistema. Anche su questo versante sarebbe auspicabile un intervento di RL che si faccia carico di creare una rete tra mondo agricolo e Comitati di Gestione al fine di dare una vera attuazione dei programmi di miglioramento ambientale che spesso restano inattuati nonostante lo stanziamento nel bilancio preventivo dei necessari fondi.

Per questi motivi appare evidente che la giusta apertura della stagione venatoria è la data riferibile alla terza domenica di settembre. Peraltro in molte situazioni provinciali la richiesta delle consulte faunistiche è per un inizio di stagione che fino al 30 settembre è limitato a tre gg fissi settimanali per la caccia vagante. Ispra vorrebbe consentire l'apertura alla terza domenica di settembre per le sole specie *merlo, cornacchia grigia e cornacchia nera.* Si evidenzia come per queste tre specie sia auspicabile, anche per il mondo agricolo, una pre-apertura generalizzata su tutto il territorio regionale a cui andrebbe aggiunto anche il colombaccio, specie divenuta perlopiù stanziale, che sta avendo un impatto negativo sulle coltivazioni agronomiche e in particolare nella fase di semina primaverile.

Per questo si segnala che, ad esempio, la regione Piemonte ogni anno inserisce in calendario la pre apertura a

Barbara Mazzali

corvidi e colombaccio senza avere ricevuto censure da parte della magistratura amministrativa.

Anche l'affermazione in merito alla vigilanza venatoria agevolata se l'apertura della caccia avvenisse in un unico periodo appare del tutto fuori luogo per molteplici motivi. Prima di tutto perché la vigilanza e il controllo del territorio dovrebbero trovare la sua ragione d'esistere tutto l'anno e non solo quando è in corso l'attività venatoria. Seconda considerazione è che non è pensabile che un'attività legale, già ben regolamentata, trovi una limitazione d'esercizio per il mancato controllo imputabile alle Province e Città Metropolitana non certamente nei cacciatori o in RL. Quest'affermazione lascia sottendere che l'attività venatoria quando viene svolta è espletata nel completo disinteresse delle regole lanciando, anche in termini processuali amministrativi in caso di ricorso, un sibillino messaggio di inaffidabilità dei cacciatori e questo non è socialmente accettabile!!! Ispra vuole che i cacciatori siano controllati come i malavitosi???. Sarebbe come impedire un'attività economica per il sospetto che qualcuno possa violare la legge perché non ci sono controlli. Possiamo ascoltare e non considerare questa una follia? Ispra adotta un palese approccio ideologico contro l'attività venatoria, che viene ripreso più volte all'interno del parere espresso.

Anche con riferimento al prelievo venatorio alle specie come acquatici e turdidi da appostamento fisso e/o temporaneo appare del tutto pretestuoso il riferimento al disturbo generalizzato arrecato alla fauna selvatica. Prima di tutto perché l'attività è contestualizzata in maniera puntiforme e non vagante e in questo caso il disturbo è minimo considerato che il cacciatore non si muove sul territorio e svolge la sua attività in orari per cui la caccia è già stata considerata dalla norma nazionale come non impattante sullo status di conservazione delle specie. **Anche in questo caso appare evidente che l'organo tecnico si è autoeletto a soggetto legislativo di fatto andando a volere incidere sull'attività venatoria con pretestuose motivazioni, invadendo oltremodo il campo di decisione dell'organo amministrativo regionale.** Inoltre l'apertura dell'attività venatoria al 1 ottobre 2023 avrebbe ripercussioni negative sull'indotto degli allevamenti di selvaggina, della cinofilia *(Enci)* e degli istituti privati *(AATV e AFV)* che oggi garantiscono una tutela indiretta dell'ecosistema investendo fondi privati sul territorio.

Appare per questo indispensabile avere la forza di mantenere e sostenere l'apertura dell'attività venatoria in forma generalizzata alla terza domenica di settembre oltre che per le specie sopra indicate anche agli acquatici e ai turdidi *(bottaccio in particolare modo).*

Barbara Mazzali

Sul versante *"chiusure"* l'unico dato accettabile è quello relativo al tordo bottaccio al 31.12[1]. Questo perché è la nostra norma regionale *"calendario venatorio"* che già la prevede. **Per il resto non è possibile sugli altri fronti accettare passivamente le chiusure proposte e/o raccomandate.** Dal mese di gennaio vengono proposte limitazioni di vario genere sia sulla caccia in forma vagante, sia con riferimento alle tempistiche di prelievo. Non trova ad esempio senso alcuno la limitazione della caccia alla volpe solo mediante l'impiego di squadre autorizzate escludendo ad esempio il prelievo in tana (che verosimilmente è quello che impatta sulle altre specie in modo ininfluente). Questo denota la mancata conoscenza della pratica venatoria da parte di chi esprime pareri tecnici sulla stessa. A questo potremmo aggiungere il fatto che il prelievo della volpe potrebbe essere pacificamente fatto da appostamento con armi ad anima rigata, qualora la sicurezza ne consenta l'uso, senza alcun disturbo alla restante fauna non oggetto di prelievo.

La caccia al cinghiale in forma collettiva riveste oggi più che mai lo strumento principe per il de-popolamento della specie in quelle aree impervie e boscate dove solo le mute dei cani riescono a raggiungere gli animali. In questo senso si segnala che sempre la regione Piemonte nel mese di gennaio è da due anni che avvia un prelievo numerico selettivo attraverso la braccata con specifico provvedimento amministrativo peraltro mai impugnato delle associazioni animal-ambientaliste. Questo consentirebbe il prolungamento di fatto della caccia in forma collettiva con ottimi risultati in termini di de-popolamento.

Sulle chiusure anticipate ai turdidi *(eccezione fatta per il tordo bottaccio per cui si è già detto)* agli acquatici e alla beccaccia si ritiene di sostenere la chiusura al 31 di gennaio 2024, come da norma nazionale. Questa azione può trovare sostegno nelle sentenze favorevoli del TAR Marche e Umbria sui calendari venatori dello scorso anno. Il Tar Marche ha evidenziato di fatto che il mero richiamo ai pareri Ispra da parte del ricorrente non è sufficiente per contrastare le diverse decisioni espresse dall'organo regionale nell'adozione del calendario venatorio. **Da questo deriva che gli Uffici della DG dovranno sapere adeguatamente motivare gli scostamenti dal parere espresso da Ispra.**

A questo punto la questione è di fondamentale importanza perché la struttura della DG deve in caso di carenze professionali acquisire adeguate professionalità dall'esterno e successivamente costruire un

[1] *Questo perché la nostra norma regionale così detta "calendario venatorio" già la prevede e da anni resta un punto fermo nel nostro calendario amministrativo. Per questo si dovrebbe anche riflettere sull'opportunità di mantenere in vita una norma del tutto desueta che spesso è di intralcio alle politiche di sviluppo venatorio (vedasi Daino) quando già articolo 18 della Legge 157/92 risulta ben costruito.*

Barbara Mazzali

reparto tecnico adeguato, supportato da un Osservatorio Regionale, che possa fornire dati e promuovere studi scientifici d'impatto d'indiscussa valenza anche con il supporto delle AAVV. Inoltre al momento sarebbe auspicabile avviare tavoli di lavoro tra le Regioni ed acquisire il know-how amministrativo necessario per elaborare un calendario solido. Ritornando sulla questione chiusure appare evidente che l'Istituto esprime considerazioni di stampo prettamente animal-ambientalista dove a pagina 10 chiede la chiusura della caccia per comparti riferibili a specie per aspetto morfologico simile per evitare errori di abbattimento *(a volte ci viene il dubbio se Ispra crede che le abilitazioni all'attività venatoria sia distribuite con i punti della Fidaty Card Esselunga e non con il superamento di un esame)*, per evitare un disturbo generalizzato alle specie e ancora per consentire un'efficace attività di vigilanza. Ancora questo tema ricorrente compare a screditare la figura del cacciatore come colui che deve essere controllato a vista quando in tutta Europa in realtà gli è riconosciuta un'indiscussa funzione di regolatore dell'ambiente.

Si segnala inoltre che per il Germano Reale il prolungamento del prelievo fino al 31 gennaio sia indispensabile anche quale misura d'intervento sanitario al fine di limitarne la presenza nei nostri laghi quale vettore di *cercarie* che provocano la famigerata *dermatite del bagnante ovvero dei turisti* in particolare sui laghi di Garda e Como.

Sul calendario venatorio inoltre si segnala:

- per il prelievo dell'Allodola l'ulteriore limitazione numerica (giornaliera e annuale) proposta rispetto al Piano Nazionale farebbe desistere anche il più incallito "allodolaio". La questione è semplice se Ispra prevede un prelievo numerico pro capite *(gg e annuale)* per tutti i cacciatori lombardi si potrebbe pensare di approvare un piano di prelievo complessivo che potrà essere assegnato e suddiviso tra i singoli cacciatori *"allodolai"* che manifesteranno la volontà di prelevare la specie; dando precedenza ai possessore di richiami vivi. Ad oggi il prelievo all'Allodola viene conteggiato anche al cacciatore con il cane da ferma che invero non sparerebbe mai a questo piccolo uccello per non rovinare le capacità del proprio ausiliario. Analoga considerazione di potrebbe fare per i segugisti, i cinghialai, i cacciatori di selezione e via dicendo.
- Divieto di esercitare l'attività venatoria prima del 1 ottobre nei distretti di presenza della coturnice. Il piano di gestione della Coturnice evidenzia questa necessità ma qui appare doveroso sottolineare che l'attività da appostamento che viene svolta in forma puntiforme e certamente non è impattante sulla dinamica della popolazione della coturnice che non verrà disturbata dalla caccia vagante. Per questo si

Barbara Mazzali

ritiene questo divieto possa essere superato al fine di garantire il prelievo da appostamento alle specie migratorie.

Su tutte le questioni inerenti il parere Ispra appare opportuno un confronto con le AAVV prima dell'approvazione del calendario venatorio rendendomi disponibile ad un tavolo di mediazione e di lavoro comune.

Valichi Montani

La questione inerente i valichi montani appare del tutto compromessa in primis dalla sentenza della corte costituzionale del dicembre 2022. In questo momento le limitate risorse della DG Agricoltura e le tempistiche brevi impongono probabilmente decisioni dolorose e forse impopolari per il mondo venatorio. Per questo al fine di non rendere definitivo l'applicazione del divieto di caccia su tutti i valichi si ritiene di valutare un provvedimento amministrativo ponte che comporti il rispetto della sentenza del TAR, evitando l'elusione del giudicato o un giudizio di ottemperanza, e imponga il divieto sui valichi interessanti dalle rotte migratorie *(anche in maniera ipotetica)* ma che a seguito di opportune attività scientifiche sfruttando il passo autunnale *(rilievi fonografici.. catture a scopo scientifico nei roccoli ecc ecc)* potranno essere riaperti addirittura in corso di stagione venatoria. Per questo potrebbe essere utile congelare le attuali autorizzazioni degli appostamenti fissi in caso di istituzione del valico e il conseguente divieto di caccia e di agevolare il più possibile le tempistiche per le eventuali autorizzazioni d'appostamento derivanti dagli spostamenti forzati. In questo senso sarebbe auspicabile una modifica alla 157/92 che in caso di identificazione del valico come interessato dalle rotte di migrazione sia comunque ammessa l'attività venatoria agli ungulati e alla tipica alpina. Per questo avvierò personalmente contatti con il Governo al fine di promuovere questa necessaria modifica.

Nuova banca dati e sostituzione anellini richiami vivi.

Appare indispensabile la creazione di una nuova banca dati che sia credibile, puntuale e veritiera oltre che funzionale per tutti i cacciatori. Tutto passa da questa operazione strategica per adoperarsi alla sostituzione degli anellini divenuti una questione più politica che venatoria in sé, perché divenuta lo strumento di erosione del

Barbara Mazzali

mondo venatorio che esercita la caccia alla piccola fauna migratoria. Non mi preoccupano gli abusivi, per intenderci chi palesemente manomette i sigilli dei richiami vivi, perché non si vuole salvaguardare l'illegalità. Si vuole tutelare da controlli faziosi tutti quei cacciatori che detengono legalmente i propri richiami ma che oggi non hanno più certezze. Una nuova banca dati, magari ispirata al modello dell'anagrafe canina dove l'intervento di registrazione e annotazione potrà essere fatto anche da veterinari pubblici e/o privati di modo che il cacciatore sprovveduto nelle tecnologie possa trovare un sostegno fattuale, e dove gli strumenti identificativi saranno distribuiti da RL *(la giurisprudenza ci dice che sono sigilli di stato? Che RL si faccia carico della fornitura di questi sigilli su cui ne potrà certificare l'autenticità).* Così si consentirà dalla prossima stagione il giusto approccio per l'esercizio venatorio. Per questo fin da subito sarà necessaria la quantificazione precisa del parco richiami vivi che dovranno essere ricatalogati con i nuovi strumenti identificativi *(anelli con bugna e/o microchip in attesa della modifica della legge nazionale)*. Dal 2023 sarà indispensabile che gli strumenti di identificazione saranno distribuiti da RL e dovranno avere caratteriste di inamovibilità ma che dovranno essere svincolati da misure come quelle attuali riferite agli anellini FOI e AMOV. **La sola inamovibilità deve diventare il criterio di legalità[2].** Senza dimenticare il ruolo di RL sulla gestione degli animali sequestrati ex art. 27 e 28 Legge 157/92 oggi completamente disatteso. La nuova norma dovrà trovare largo consenso nell'apposita commissione consiliare, in questo senso sarà strategico calendarizzare le attività con la massima celerità e precisione, dovrà essere supportata da un lavoro d'organizzazione amministrativa impeccabile che potrà garantire efficienza nella predisposizione dell'affido diretto per l'acquisto degli strumenti identificativi, nella creazione della piattaforma informatica di funzionamento della nuova banca dati, nella creazione di un sistema credibile che consenta in previsione futura anche l'apertura dei roccoli ed eventualmente l'erogazione anche di fondi per la creazione d'allevamenti di richiami vivi (allodole e turdidi).

****

[2] *Anche questa nozione però può essere un concetto aleatorio perché quanto si può "tirare" un anello per accertarne l'inamovibilità? Quando un anello si può ritenere contraffatto e non deteriorato dal tempo? Per questo è indispensabile predisporre un allegato tecnico alla legge di costituzione della nuova banca dati che determini il concetto di inamovibilità e le modalità di espletamento degli accertamenti sui richiami vivi e i loro anellini.*

Barbara Mazzali

Di seguito si forniscono ulteriori considerazioni utili per la redazione del prossimo calendario venatorio.

Sotto un profilo normativo e tecnico si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi:

1) Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
2) La legge regionale 26/92 e successive modificazioni e integrazioni.
3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 2 che recita: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative";
4) Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
5) Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;
6) Documento Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, documento elaborato dal Comitato Ornis ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;
7) Riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno e negli anni passati (https://www.eurobirdportal.org);

Barbara Mazzali

8) Il documento "Key concepts" a pag. 6 specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas" (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/huntin g/key_concepts_en.htm);

9) Riferimenti bibliografici più recenti riguardanti le densità e le tendenze delle popolazioni degli uccelli cacciabili e protetti in Italia, e in Europa (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu - (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).);

10) Lavori e fonti scientifiche dimostrano che, la caccia ricreativa non ha indotto declino delle popolazioni;

P.R. Long, T. Székely, M. Kershaw & M. O'Connell.2000 - Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430 - Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Aleksi Lehikoinen & Risto A. Väisänen: The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland . European Journal of Wildlife Research. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number Guillaume Souchay, Michael Schaub. 2016. - Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850. - Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves Streptopelia turtur — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. Acta Ornithol. 51: 55–70. - Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014. - Bertrand Trolliet.2018. Évaluation Des Moratoires Sur La Chasse Du Courlis Cendré Et De La Barge À Queue Noire. Office National De La Chasse Et De La Faune Sauvage. Avril 2018. - AAVV. 2011. Harvest, Survival, and Abundance of Midcontinent Lesser Snow Geese Relative to Population Reduction Efforts. Wildlife Monographs 179:1–42; 2011; DOI: 10.1002/wmon.5 - Rintala J., Tiainen J.,2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. Suomen Riista 50: 65- 75 (2004).

Barbara Mazzali

11) La Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori (ISPRA. 2010).

12) Guida per la stesura dei Calendari Venatori ai Sensi della Legge N. 157/92. (così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42.);

13) Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996);

14) L'articolo 18, della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

- al comma 1, stabilisce i termini *(terza domenica di settembre - 31 gennaio)* entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "…. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
- al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), stabilisce che l'esercizio venatorio *"…. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";*
- al comma 3, stabilisce che è rimessa all'Amministrazione centrale dello Stato – Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura previa intesa con il Ministero dell'Ambiente - <u>l'eventuale modifica, in occasione del recepimento di direttive comunitarie, degli elenchi e dei periodi di prelievo delle specie cacciabili stabiliti dal comma 1 della stessa norma;</u>

Con riferimento ai periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto

Barbara Mazzali

delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, **non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE**. ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "… **la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"**, e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno. La scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile che contempera tutela della fauna e pratica venatoria. Questo limite peraltro è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della L. 157/1992.

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 **una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.** Per questo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto obbligatorio acquisire il parere ISPRA per l'atto istruttorio del calendario venatorio, ma non vincolante per le prescrizioni in esso contenute, **laddove la regione si discosti dallo stesso con adeguate motivazioni[3] e si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.** La Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, **utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale** (Commissione Europea. 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE "Uccelli selvatici" (oggi 147/2009/CE)). La Guida alla disciplina della caccia è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.9 e 2.7.10. Confrontando la Guida per la redazione dei calendari venatori ISPRA ed i documenti europei KC e la Guida alla disciplina della caccia

[3] *In merito a questo sarebbe auspicabile potenziare e attivare l'Osservatorio Faunistico.*

Barbara Mazzali

della direttiva 2009/147/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni. In Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono scarse per le caratteristiche geografiche e comunque in grandissima parte tutelate da divieto di caccia, in particolare quelle oggetto di transito e soste migratorie; il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nel proprio parere, è analizzato nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 **e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili; si ricorda che l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, obbligatorio per legge, prevede espressamente il riconoscimento delle specie cacciabili.** In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione *"teorica"* o *"potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione)* e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione *"reale"*;

ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla FIDC che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici*. In merito la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa

Barbara Mazzali

alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: *"Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12)".*

Le indicazioni di ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida per la redazione dei calendari venatori, (cat. SPEC) riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea, che al contrario utilizza le classificazioni IUCN aggiornate al 2019/2020, e la Red List of European Birds, quali riferimenti ufficiali per stabilire e proporre restrizioni o redigere Piani d'Azione sulle diverse specie.

****

A sostegno della possibilità da parte di RL di potere allontanarsi dai pareri Ispra nella predisposizione dei calendari venatori si evidenziano le seguenti pronunce:

a) TAR Veneto n. 1508/2011, TAR Lazio, Sez. I ter, Ordinanza n. 7586/2012; TAR Toscana, Sez. II, n. 523/2013; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 1845/2014 *secondo cui legittimamente la Regione può discostarsi dal parere dell'ISPRA con idonea motivazione che assuma a riferimento precisi apporti scientifici;*
b) TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017 secondo cui *"per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome";*
c) Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 e TAR Calabria, Sez. I, ordinanza n. 337/2019 *che hanno affermato la ultrattività dei Piani Faunistico Venatori regionali, anche reiteratamente prorogati, di cui sono rimesse alla discrezionalità delle Regioni, solo eventualmente, modifiche o revisioni con periodicità quinquennale;*

Barbara Mazzali

d) TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 174/2019 *che legittima l'ultrattività dei Piani Faunistico Venatori provinciali dei quali sia prevista espressamente per legge la perdurante validità*, come nel caso della Regione Toscana con l'art. 7 bis L.R. n. 3/1994;

e) Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019 *che ha ritenuto che in Italia la migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio nel mese di marzo;*

f) TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;

g) Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2018/2019;

h) TAR Toscana, Sez II, ordinanza N. 01070/2022 e CDS, Sez.III, ordinanza 05685/2022 riguardante il calendario venatorio regionale 2022/2023;

i) TAR Liguria, Sez II, ordinanza N. 00835/2022 riguardante il calendario venatorio regionale 2022/2023;

j) TAR Umbria, Sez I, sentenza N. 008/2023 riguardante il calendario venatorio regionale 2022/2023;

k) TAR Emilia Romagna, Sez. II, ordinanza N. 00420/2022 riguardante il calendario venatorio 2022/2023.

l) Le recenti ordinanze e sentenze sopracitate, confermano nuovamente e in modo inequivocabile, la possibilità di discostarsi dalle indicazioni del parere ISPRA con una istruttoria rigorosa e motivata scientificamente.

m) Tribunale dell'Unione Europea, n.562/2015, del 26/10/2017, riguardante il mancato allineamento dei KC su base trans-nazionale da parte della Commissione Europea, ha stabilito che i KC sono uno strumento di semplice indirizzo e non hanno valore legale, per cui è possibile discostarsene da parte delle Regioni se si è in grado di dimostrare scientificamente le date d'inizio migrazione prenuziale o fine riproduzione delle varie specie;

n) Senza dimenticare la sentenza del TAR Marche del Febbraio 2023.

Barbara Mazzali

CONSIDERAZIONI GENERALI DA INSERIRE NEL PROVVEDIMENTO DI CALENDARIO

A) AVIFAUNA

Proposta di apertura della caccia prima del 2 ottobre**.**

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati da ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e nelle Regioni, che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura al 19 settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018. (tortora, quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, canapiglia, pavoncella e tordo bottaccio htpps://natureart12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it).

Con particolare riferimento alle motivazioni di ISPRA si fa presente quanto segue:

a) Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Lombardia sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm) che include anche le cure parentali, tranne starna fagiano (oggetto di ripopolamenti pre apertura) e quaglia, per le quali il 19 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione . Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MASE. La previsione ISPRA non è dunque fondata.

b) Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 19 settembre-1 ottobre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.

Barbara Mazzali

c) **Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori:** non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (in Lombardia Merlo e Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura generale al 19 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla PA con l'istituzione di numerose aree protette e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (cfr Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).

d) **Efficacia della vigilanza:** non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza; su quest'aspetto si è già scritto sopra. Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

Tempi di chiusura della caccia

Anche in questo caso ISPRA fornisce argomentazioni generiche, e soprattutto non sostenute da dati e studi sperimentali, né dalla identificazione delle specie che subirebbero un effetto negativo per un periodo di caccia dal 19 al 31 gennaio. Con riferimento a questo specifico punto il parere di ISPRA, pur ribadendo le posizioni dell'istituto, non contiene alcuna puntuale controdeduzione in merito alle motivazioni ed agli elementi di conoscenza addotti dalle Regioni a sostegno della propria proposta. Si espongono di seguito le motivazioni che hanno indotto le Regioni a non conformarsi al parere ISPRA, rimandando alla trattazione per singola specie le motivazioni riguardanti le date d'inizio migrazione pre-nuziale.

Barbara Mazzali

I dati forniti dagli Stati Membri UE, in particolare per il bacino del Mediterraneo, per la revisione in corso del documento Key Concepts dimostrano una posizione dell'ISPRA (che ha formulato le proposte italiane senza il necessario dibattito con le regioni) del tutto avulsa dal contesto europeo, con decadi d'inizio della migrazione anticipate da uno a due mesi rispetto ai paesi limitrofi come Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta. Tali posizioni pongono le Regioni nella condizione di ritenere errata la posizione ISPRA su molte specie, probabilmente a causa di confusione tra i movimenti invernali e l'inizio reale della migrazione pre-nuziale.

Il riferimento dell'ISPRA alla Guida alla Disciplina della caccia UE appare selettivo e parziale. Infatti, il capitolo 2.6 della Guida analizza per ben 28 paragrafi il problema del disturbo. Si fa presente che in tale capitolo si tratta della possibilità di scaglionamento delle date di chiusura della caccia a specie simili e non del disturbo alle specie non cacciabili. Nel caso degli uccelli acquatici, le Regioni, uniformando la chiusura al 31 gennaio per tutte le specie acquatiche, non autorizza alcuno scaglionamento.

A riguardo del disturbo in generale la conclusione della Guida al capitolo 2.6 è sia di evitare lo scaglionamento delle date di chiusura, sia l'adozione di aree di rifugio dove gli uccelli possano alimentarsi e riposare senza il disturbo dovuto alla caccia. Le pianificazioni provinciali in essere hanno adempiuto pienamente a tale previsione, istituendo o confermando aree sottratte all'esercizio venatorio. Relativamente alle specie acquatiche (fischione, mestolone, moretta, marzaiola, canapiglia, folaga, pavoncella, porciglione, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, alzavola, codone, germano reale) si fa presente che tutte iniziano la migrazione prenuziale nel mese di febbraio secondo i più recenti ed aggiornati studi e dati scientifici. Vi sono quindi i dati scientifici a supporto dell'utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, dal MASE e ISPRA ed espressamente ammessa da diverse pronunce del Giudice amministrativo (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2019, n. 7182.) In relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia". Ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l'armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie.

Barbara Mazzali

Con riferimento a quanto concerne le singole specie cacciabili di seguito si esprimono singole considerazioni quale suggerimento da valutare a supporto delle scelte sul calendario definitivo. Appare fondamentale che in calendario siano inseriti dati di consistenze aggiornate e dei prelievi dell'ultima stagione venatoria 2022/2023.

Starna Pernice rossa e Fagiano

Relativamente alla **starna e pernice rossa**, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato da ISPRA per il 30 novembre 2021; la nostra norma regionale ne consente il prelievo fino all'8 dicembre. Appare fin da subito che RL ha nel proprio *background* d'esperienza normato il prelievo per tutelare le specie; una chiusura anticipata apparirebbe del tutto ininfluente.

In merito al **fagiano**, il termine proposto da Ispra è il 30 novembre e nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Negli istituti privati si ritiene che sia importante mantenere aperto il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; fatto salvo il completamento del piano di prelievo nelle AFV.

In ogni caso non si può dimenticare che tutte e tre le specie sono oggetto di ripopolamenti massivi prestagione venatoria e durante la stessa stagione. In questo senso non si comprende la limitazione temporale al 30 novembre al fagiano.

Coturnice

Appare ineludibile l'adeguamento alle indicazioni fornite nel Piano Nazionale della Coturnice; fatte salve le indicazioni sopra individuate che invero non interessano il prelievo diretto della specie ma un ipotetico disturbo arrecato alla stessa da parte di altre forme di caccia. Sulla gestione della specie andrebbero fatte delle riflessioni ulteriori rispetto all'attuale disciplina dettata da RL con la delibera dello scorso dicembre. Ma per questo sarebbe auspicabile aprire un tavolo di confronto con le AAVV.

Giornate di caccia aggiuntive da appostamento.

Le due giornate aggiuntive settimanali alla migratoria da appostamento nel periodo ottobre-novembre devono

Barbara Mazzali

avere uguale indicazione per il territorio di RL, la richiesta/proposta deve essere supportata, come sopra indicato, dai dati di prelievo e di presenza regionali, riguardanti le specie per le quali sono richieste le giornate aggiuntive.

PRE-APERTURA

- Le specie per cui, seguendo le indicazioni della legislazione comunitaria nazionale e del documento tecnico key concepts, può essere autorizzata la pre-apertura dal 1 settembre sono: *Colombaccio, Alzavola, Germano Reale, Marzaiola, Quaglia (dal 11 settembre esclusivamente nei prati, nelle stoppie e negli sfalciati), Tortora*[4]*, Cornacchia, Gazza e Ghiandaia.*
- Si ricorda che per le specie di cui si autorizza la pre-apertura, a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato, vanno recuperate tutte le giornate che intercorrono tra il primo giorno di autorizzazione alla pre-apertura e l'inizio dell'apertura generale della terza domenica di settembre, queste giornate vanno recuperate nel periodo terza domenica di settembre-31 gennaio. Per una migliore intelligenza dei fatti se si autorizza il prelievo della specie X in pre-apertura a partire dal 1 settembre (anche per una sola giornata) lo stesso deve essere chiuso per 18 giorni nel periodo terza domenica di settembre- 31 gennaio (calendario venatorio ordinario, il periodo può essere recuperato a discrezione dell'amministrazione regionale).

SCHEDE SINGOLE SPECIE quale giustificativo tecnico da inserire nel calendario provvedimento.

Alzavola *(Anas crecca)*

Consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre del 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

[4] *Per la Tortora si suggerisce di attenersi alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Gestione; si raccomanda di rendicontare i miglioramenti ambientali attuati in base alle indicazioni del piano. Anche per questo risulta oramai non rinviabile la costituzione di un tavolo di concerto tra mondo venatorio/RL/associazioni agricole.*

Barbara Mazzali

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "*Least concern*" (con trend in aumento) in Europa e in Unione Europea dalla *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" *BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Anas Crecca"*;
4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014",* dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia;
5) ulteriori dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE) *htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it* dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia sia a corto termine (2009-2015) sia a lungo termine (1991-2015).
6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
7) come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
8) il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione U.E. per la valutazione delle date d'inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include la RL cominciano nel mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);
9) il recente studio pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica "IBIS" nel 2019 *"Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A.,Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G.,Vanni L. .2018. Spring migratory routes*

Barbara Mazzali

and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602", riguardante la migrazione pre-nuziale dell'alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia, ha stabilito che la migrazione pre- nuziale comincia nella prima decade di febbraio;

10) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento e il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
11) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA nel parere reso per la stesura del calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio).
12) In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

BECCACCINO *(Gallinago gallinago)*

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "*Least concern*" in Unione Europea (con trend in diminuzione) e "*Vulnerabile*" in Europa dalla *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "*Least Concern*" (con tendenza in diminuzione) a livello globale da*" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Gallinago Gallinago";*
4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione,*

Barbara Mazzali

stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014", dimostrano una certa fluttuazione tendente all'aumento della popolazione, non si evidenziano quindi problemi per la popolazione svernante in Italia e si conferma che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel corso degli anni monitorati;

5) un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
6) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
7) l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione pre nuziale della specie comincia in febbraio, incluso il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento del documento Key Concepts "*https://www.eurobirdportal.org/".*

CANAPIGLIA *(Mareca strepera)*

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "*Least concern*" (con trend in aumento) in Europa e in Unione Europea dalla *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "*Least Concern*" (con trend in aumento) a livello globale da" *BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Mareca Strepera";*
4) i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014",* dimostrano un

Barbara Mazzali

aumento della popolazione svernante in Italia, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel corso di ben 26 anni di monitoraggio;

5) i dati aggiornati al 2018 dei censimenti degli esemplari nidificanti in Italia Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE) *htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it* dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio negli anni presi in esame;
6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3°decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
7) la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa par. 2.7.2 e 2.7.9;
8) la quasi totalità delle zone umide di RL di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
9) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA nel parere reso per la stesura del calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)
10) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Codone *(Anas acuta)*

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

Barbara Mazzali

2) la specie è classificata "*Vulnerable*" in Europa e "*Endangered*" in Unione Europea nella *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;

3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da*" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Anas Acuta"*;

4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014",* dimostrano una certa fluttuazione della popolazione svernante in Italia, non si evidenziano comunque problemi a livello demografico;

5) ulteriori dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE) *htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=i* dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo;

6) un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

7) la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa par. 2.7.2 e 2.7.9;

8) il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante mediterraneo che include la regione cominciano nel mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);

9) la quasi totalità delle zone umide in RL di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

Barbara Mazzali

10) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA nel parere reso per la stesura del calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio);
11) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
12) come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale e sulla base di quanto presente nel piano di gestione Europeo del Codone, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

Fischione *(Mareca penelope)*

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
2) la specie è classificata "*Least Concern*" Europa e "*Vulnerable*" in Unione Europea, dalla *Red List of European Birds, 2021* documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "*Least Concern*" a livello globale da" *BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Mareca Penelope"*;
4) allo stesso modo i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014"* dimostrano una stabilità della popolazione;
5) ulteriori dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)

htpps://nature-Art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione svernante a lungo termine (1991-2015), confermando che la specie non ha subito effetti

Barbara Mazzali

negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo preso in esame;

6) un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
7) la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la RL, nella prima decade di febbraio *(https://www.eurobirdportal.org/)*;
8) il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
9) la quasi totalità delle zone umide di RL di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
10) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA nel parere reso per la stesura del calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)
11) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Germano reale *(Anas platyrhynchos)*

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least concern" (con trend stabile) in Europa e in Unione Europea dalla *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;

Barbara Mazzali

3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale (con trend in aumento) da" *BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Anas Platyrhynchos*";

4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia *"Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014"* dimostrano una stabilità della popolazione svernante in Italia;

5) ulteriori dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)

htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia sul lungo termine (1995- 2015) e un aumento della popolazione nidificante in Italia sia a corto termine (2007- 2018), sia a lungo termine (1993-2018), confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo considerato;

6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

7) un'ulteriore analisi della letteratura italiana *"Macchio, D., A. Messineo, D. Licheri & F. Spina, 1999. Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biol. Cons. Fauna, 103:1-276"* dimostra che l'inizio della migrazione pre-nuziale avviene in febbraio;

8) nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;

9) le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come "*La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.*" senza che la prosecuzione

Barbara Mazzali

dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;

10) l'ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia (potremmo dire orami residente) permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa*";

11) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

12) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

13) La popolazione di GR divenuta stanziale sta provocando seri problemi di tipo sanitario relativamente al fatto che la specie è vettore inconsapevole della cercaria che provoca la dermatite del bagnante. La riduzione della popolazione "residente" è strumento indispensabile per mitigare i problemi sanitari derivanti dalla cercaria.

Barbara Mazzali

Marzaiola *(Spatula querquedula)*

1) Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:
2) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
3) la specie è classificata "*Least concern*" in Europa e "*Vulnerable*" in Unione Europea dalla *Red List of European Birds, 2021*, documento ufficiale della Commissione Europea;
4) ulteriori dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE) *tpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it* dimostrano un aumento della popolazione nidificante italiana a lungo termine (1993- 2018), confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio;
5) la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, luogo di svernamento delle popolazioni in transito migratorio attraverso l'Italia, è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International; con dati aggiornati al 2015 http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends);
6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
7) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
8) la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Regione, nella prima decade di febbraio (*https://www.eurobirdportal.org/*);
9) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende

Barbara Mazzali

praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

10) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)

11) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Mestolone (Spatula clypeata)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" in Unione Europea dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Spatula Clypeata";
4) i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2014 "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014" dimostrano che la popolazione svernante in Italia è stabile, così come la tendenza della popolazione nidificante è giudicata in aumento;
5) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE)
6) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante sia a corto termine (2007-2018) sia a lungo termine (1993-2018), confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo considerato;

Barbara Mazzali

7) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
8) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
9) la migrazione pre-nuziale della specie, verificata sul sito Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nel quadrante europeo che include la RL ha luogo a partire dal mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);
10) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
11) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Moretta (Aythya fuligula)

Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Near Threatened" in Europa e "Vulnerable" in Unione Europea dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Aythya Fuligula";

Barbara Mazzali

3) i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2014 "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014" dimostrano che la popolazione svernante in Italia è in aumento sul breve periodo, mentre rimane stabile sul lungo periodo;

4) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante in Italia sia a corto termine (2007-2018) sia a lungo termine (1993-2018), confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo considerato;

5) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

6) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

7) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

8) In relazione al problema della confusione fra la Moretta e la Moretta tabaccata si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione "critico" come affermato da ISPRA, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia, in base a quanto sotto riportato;

9) Livello internazionale:

- secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2017, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la RL durante le migrazioni (http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends);

Barbara Mazzali

- secondo il recente Report Articolo 12 della direttiva, aggiornato al 2018 htpps://natureart12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante;
- La specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette o ZPS;
- l'analisi comparata dei dati internazionali, nazionali e regionali riguardanti la Moretta tabaccata, dimostra che serie pluriennali di stagioni venatorie in cui la Moretta è sempre stata cacciabile non hanno indotto alcun effetto negativo sulla specie Moretta tabaccata che è aumentata in Europa, in Italia, quindi non si trova corrispondenza allo stato "critico" proposto da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio; (da inserire in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)

10) la Guida alla Disciplina della Caccia UE indica, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame statale di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
11) la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
12) a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell'apertura della caccia alla Moretta il 1 novembre e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 2 e 10 capi per cacciatore.

Moriglione (Aythya ferina)

- popolazione in cattivo stato di conservazione, pertanto risulta improprio non attenersi alle indicazioni del piano nazionale di gestione del Moriglione.

Folaga (Fulica atra)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica 2023 di settembre al 31 gennaio 2024, in quanto:

Barbara Mazzali

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Near Threatened" in Europa e "Least concern" in Unione Europea (con trend stabile) dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale (con trend in aumento) da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Fulica Atra";
4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014"dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia;
5) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E.(redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE)
6) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante in Italia a lungo termine (1993- 2018) e una stabilità della popolazione svernante in Italia a lungo termine (1991- 2015) confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo considerato;
7) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
8) la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa par. 2.7.2 e 2.7.9;
9) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)
10) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende

Barbara Mazzali

praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

11) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Combattente (Calidris pugnax)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 ottobre 2023, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è giudicata “Near Threatened” in Unione Europea dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea, ma “Least concern” a livello globale, ciò a conferma dello spostamento dell’areale riproduttivo verso aree più orientali;
3) la specie è classificata “Least Concern” a livello globale da” BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Calidris Pugnax”;
4) un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
5) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
6) la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide della regione, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile;

Barbara Mazzali

7) in riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che una pubblicazione (Rakhimberdiev et al., 2011) stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in RL nella migrazione post-nuziale, è stabile a causa di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia;
8) lo spostamento degli areali di riproduzione è confermato anche da un altro lavoro scientifico, che ha dimostrato anche che la migrazione pre riproduttiva si è spostata più a Est, a seguito di cambiamenti negli habitat degli areali di sosta più occidentali (Verkueil et al., 2012);
9) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
10) a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 31 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Frullino (Lymnocryptes minimus)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least concern" in Europa e in Unione Europea dalla
3) Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
4) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale (con trend stabile) da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Lymnocryptes Minimus";
5) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia.

Barbara Mazzali

Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014", dimostrano una certa fluttuazione tendente all'aumento della popolazione svernante in Italia, non si evidenziano quindi problemi a livello demografico e si conferma che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel corso degli anni monitorati un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";

6) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.
7) l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale "https://www.eurobirdportal.org/" stabilisce che la migrazione pre nuziale della specie comincia in febbraio;

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica 2023 di settembre al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least concern" in Europa e in Unione Europea dalla
3) Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014" dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia;
5) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante italiana a lungo termine (1993- 2018) confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel periodo considerato;

Barbara Mazzali

6) la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa par. 2.7.2 e 2.7.9;
7) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
8) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)
9) a maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Porciglione (Rallus aquaticus)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least concern" in Europa e in Unione Europea dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Rallus Acquaticus";
4) i dati aggiornati al 2014 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia
5) "Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001- 2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014" dimostrano un aumento della popolazione svernante in Italia;

Barbara Mazzali

6) la popolazione italiana nidificante è giudicata stabile con dati aggiornati al 2018 htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrando così che la caccia fino al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione che si riproduce in Italia;
7) il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
8) la quasi totalità delle zone umide di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
9) quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche; (da inserire eventualmente in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)
10) in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

***Pavoncella (Vanellus vanellus)*:** popolazione in cattivo stato di conservazione, per questo attenersi alle indicazioni del piano nazionale di gestione della Pavoncella.

Beccaccia (Scolopax rusticola)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la regione ha recepito le indicazioni ISPRA contenute nella guida per la stesura dei calendari venatori ove si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

Barbara Mazzali

3) in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile;

4) conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 come popolazione stabile la Commissione Europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà)http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/managt_pla n s en.htm ;

5) la specie è classificata "Least Concern" (con trend stabile) a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Scolopax Rusticola ";

6) considerato quindi che dal punto di vista conservazionistico la specie a differenza di quanto si era evidenziato in passato, è adesso da considerare a "minor rischio" ("Least concern") come riportato sulla "Red List of European Birds 2021" che così definisce lo stato della specie sia in Europa, sia in Unione Europea. Egualmente il rapporto "Articolo 12" (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. (https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y (State of Nature in the EU to published in Q4 2020), definisce la specie "Secure";

7) la letteratura scientifica e i dati di popolazione sopra analizzati dimostrano, a differenza di quanto sostenuto nel parere espresso dall'ISPRA, che la specie è considerata sicura e non risente della presunta alta pressione venatoria stante anche le numerose aree protette presenti nelle regioni Italiane;

8) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

9) il documento Key Concepts stabilisce che per l'Italia la migrazione pre nuziale comincia nella seconda decade di gennaio;

Barbara Mazzali

10) come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;

11) l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...";

12) nella pubblicazione "Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura,16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica" Andreotti afferma che "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";

13) nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004" tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

14) con riferimento all'Atlante Europeo delle Migrazioni (citato nel parere ISPRA reso per la stesura del calendario), di recentissima pubblicazione, si rileva che lo stesso fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio basandosi (solo) su 4 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia, formato da sole 40 ricatture (di cui le restanti 36 sono rilevate dalla prima decade di marzo in poi);

15) uno studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini

Barbara Mazzali

di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;

16) lo studio pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica Current Zoology "Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, https://doi.org/10.1093/cz/zoz038" che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostra e conferma che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio;

17) la continuazione di questo studio "Università di Milano – Federazione Italiana della Caccia - Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax Overland. DATA ON FILE" ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, in una ricerca promossa dalla Regione Liguria e dagli Ambiti Territoriali di caccia in collaborazione con l'Università di Milano, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo; allo stesso modo altre 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in altre regioni italiane tra cui due in Piemonte, sono rimaste negli areali di svernamento fino alla prima/seconda decade di marzo;

18) da quanto sopra citato risulta evidente come il campione (4 esemplari) di beccacce analizzato nell'atlante delle migrazioni europeo citato da ISPRA è molto più esiguo del campione (42 esemplari al momento) analizzato nelle varie pubblicazioni effettuate con la tecnologia di trasmissione satellitare, le indicazioni fornite con la tecnologia satellitare risultano essere più complete dell'inanellamento tradizionale, in quanto si rilevano correttamente date di spostamento, luoghi attraversati e arrivo nei siti di nidificazione;

19) l'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti scientifiche attualmente disponibili, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie non si verifica in gennaio, come

Barbara Mazzali

affermato da ISPRA nel parere reso per il calendario venatorio, ma tra la fine del mese di Febbraio e l'inizio di quello di Marzo, con riferimenti anche alla Regione.

20) Per questi motivi il prelievo venatorio fino al 31 gennaio risulta essere in armonia con la direttiva 147/2009/CE. (da inserire in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)

COLOMBACCIO (Columba palumbus)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (nel mese di settembre e gennaio esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo), in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least Concern" in Europa e in Unione Europea (con trend in aumento nella "European Red List of Birds 2021" documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale (con trend in aumento) da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Columba Palumbus";
4) la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);
5) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva 2009/147/CE)
6) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante italiana sia a corto termine (2013-2018) sia a lungo termine (1993-2018);
7) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;

Barbara Mazzali

8) il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
9) nel periodo intercorrente fra il 21 e il 31 gennaio è consentita la caccia esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
10) ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento".

Tortora (Streptopelia turtur): Attenersi a quanto riportato nel Piano Nazionale di gestione della Tortora.

Quaglia (Coturnix coturnix)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 ottobre 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
2) la specie è giudicata "Near Threatened" in Europa e "Least concern" in Unione Europea dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Coturnix Coturnix";
4) i dati più recenti sulla consistenza e tendenza della popolazione italiana nidificante, riportati nel Report Articolo 12 2018 htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it stabiliscono un incremento della popolazione nidificante in Italia sia a corto termine (2000-2014), sia a lungo termine (1993-2018);
5) la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia

Barbara Mazzali

2000-2014. MiPAAF", realizzato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di una decade con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;

7) ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";*

8) come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

9) in riferimento al parere ISPRA, in particolare le considerazioni relative al contingentamento del carniere annuale, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU_%20MP.pdf .

   Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carnieri;

10) il risultato sull'incremento della popolazione di quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l'attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d'Italia, ne consegue che la caccia non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia; (da inserire in base al parere ISPRA reso per il calendario venatorio)

11) come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, la regione ritiene opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre.

Barbara Mazzali

Allodola (Alauda arvensis): attenersi al piano nazionale e valutare le proposte in precedenza avanzate.

Merlo (Turdus merula)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023, al 31 dicembre 2023, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
2) la specie è giudicata "Least concern" in Europa e in Unione Europea (con trend in aumento) anche dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Turdus Merula";
4) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)
5) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano un aumento della popolazione nidificante italiana a corto termine (2000- 2018) e una sostanziale stabilità a lungo termine (1993-2018);
6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
7) la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena (Turdus pilaris)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica disettembre-31 gennaio;

Barbara Mazzali

2) ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";
3) la specie è classificata "Least Concern" (con trend stabile) a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Turdus Pilaris";
4) la specie è classificata "Least Concern" (con trend in aumento) in Europa e in Unione Europea nella European Red List of Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
5) i dati aggiornati al 2018 Rapporto ex art 12 U.E .(redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)
6) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano una sostanziale stabilità della popolazione nidificante in Italia a lungo termine (1993-2018)
7) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
8) il documento Key Concepts stabilisce che per l'Italia la migrazione pre nuziale comincia nella seconda decade di gennaio;
9) come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
10) il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel quadrante europeo che include la Regione…….. si verifica in febbraio (https://www.eurobirdportal.org/) ;
11) i dati della telemetria satellitare, (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.;2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf) presentati recentemente al XX Congresso Nazionale di Ornitologia, confermano

Barbara Mazzali

che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano nel mese di febbraio a partire dalla fine della prima decade;

12) i dati riportati nella pubblicazione ISPRA "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Tipografia SCR Roma", evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

13) nei dati contenuti nella pubblicazione "Scebba S., 1987 - I tordi in Italia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

14) nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208" , gli autori affermano: "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";

15) nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004", in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti

Barbara Mazzali

dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

16) da quanto sopra citato risulta evidente come il campione (4 esemplari) di Cesene analizzato nell'atlante delle migrazioni europeo, nel periodo gennaio-marzo, citato da ISPRA è molto più esiguo del campione (17 esemplari) analizzato nelle varie pubblicazioni effettuate con la tecnologia di trasmissione satellitare, le indicazioni fornite con la tecnologia satellitare risultano essere più complete rispetto all'inanellamento tradizionale in quanto si rilevano correttamente date di spostamento, luoghi attraversati e arrivo nei siti di nidificazione;

17) si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione "Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia."; in tale pubblicazione viene riportato l'inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali indicazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 221 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio;

18) l'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti scientifiche attualmente disponibili, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie, con riferimenti anche alla Regione, non si verifica in gennaio, come riportato nel parere ISPRA reso per il calendario venatorio, ma in febbraio. Per questi motivi il prelievo venatorio fino al 31 gennaio risulta essere in armonia con la direttiva 147/2009/CE.

Barbara Mazzali

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 al 31 dicembre 2024 *(sulla chiusura si sono già espresse considerazioni in merito all'esistenza di una norma regionale più restrittiva dei pareri Ispra)*, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least Concern" (con trend in aumento) a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Turdus Philomelos"";
3) la specie è classificata "Least Concern" (con trend in aumento) in Europa e in Unione Europea nella European Red List of Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
4) i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)

htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano una sostanziale stabilità della popolazione nidificante in Italia a lungo termine (1993-2018) e un aumento di quella a corto termine (2000-2014);

5) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
6) il documento Key Concepts stabilisce che per l'Italia la migrazione pre nuziale comincia nella prima decade di gennaio;
7) come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa U.E., se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
8) il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre- nuziale si verificano in febbraio, in particolare nel quadrante europeo che include la regione (https://www.eurobirdportal.org/);ella pubblicazione scientifica "Andreotti A., Bendini L.,

Barbara Mazzali

Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", (vale per le regioni del sud Italia, Liguria e Sardegna) in base alla tabella delle ricatture effettuate in Regione di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;

9) altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ. 83:342- 354"). Tali dati sostengono quindi la tesi che esistano scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Regione;

10) i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999", evidenziano, come riportato nel testo, che "…il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.";

11) nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";

12) nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma", si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire

Barbara Mazzali

da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

13) nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore "In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore";

14) la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7 of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004"; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

15) nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna", un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *"Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";*

16) in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione "Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia."; in tale pubblicazione viene chiaramente riportato l'inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni

Barbara Mazzali

vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio;

17) numerose pubblicazioni nazionali recenti, effettuate appositamente per stabilire l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio in Italia, individuano il mese di febbraio come mese in cui questa inizia: Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy. Ring 36: 23-31. - Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 "Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos in Puglia" Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15). - Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy. – Ornis Hungarica 25(2): xx– xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx. - Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush Turdus philomelos in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30. - Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio Turdus philomelos in Umbria nel periodo invernale e primaverile. - Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/ - De Vita S., Biondi M.;2014. Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014;

18) l'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti scientifiche attualmente disponibili, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie, con riferimenti anche alla Regione non si verifica in gennaio, ma in febbraio, diversamente da quanto affermato nel parere ISPRA reso per la stesura del calendario venatorio. Per questi motivi il prelievo venatorio fino al 31 gennaio viene ritenuto compatibile con la direttiva 147/2009/CE.

19) Infine *the last but not the least* appare fondamentale specificare che l'ondata di passo autunnale in RL della specie risulta essere del tutto precoce rispetto a tutte altre regioni. L'apertura della stagione venatoria al tordo bottaccio alla data del 1 ottobre comporterebbe la probabile perdita di venabilità della specie in caso di condizioni metereologiche che potrebbero anticipare il flusso migratorio.

Barbara Mazzali

Tordo sassello (Turdus iliacus):

Si intende consentire il prelievo dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è giudicata "Least concern" in Europa e in Unione Europea dalla Red List of European Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";
4) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
5) come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa U.E., se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
6) il sito internazionale Eurobirdportal.org, "https://www.eurobirdportal.org/" raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che la migrazione del Tordo sassello comincia in Italia, e in particolare nel quadrante che include la regione , nel mese di febbraio;
7) i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)" evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;

Barbara Mazzali

8) nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un’accurata analisi delle ri-catture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti”;

9) nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”;

10) ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta:*”Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”*

11) la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004” ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

12) i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine

Barbara Mazzali

marzo (cfr.Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";

13) da quanto sopra citato risulta evidente come il campione di Tordo sassello (6 esemplari di cui solo 3 nel periodo gennaio-marzo) analizzato nell'atlante delle migrazioni europeo citato da ISPRA risulta essere molto esiguo. L'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti scientifiche attualmente disponibili, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie, non si verifica in gennaio, ma in febbraio diversamente da quanto affermato nel parere ISPRA reso per la stesura del calendario venatorio. Per questi motivi il prelievo venatorio fino al 31 gennaio viene ritenuto compatibile con la direttiva 147/2009/CE.

14) in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 (fatte salve auspicabili pre aperture su tutto il territorio regionale) al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least Concern" (con trend in aumento) a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Corvus corone";
3) la specie è giudicata "Least concern" in Europa e in Unione Europea dalla Red List of European Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea i dati aggiornati al 2018 Rapporto art. 12 U.E. (redatto ai sensi della direttiva2009/147/CE)
4) htpps://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=it dimostrano una sostanziale stabilità della popolazione nidificante in Italia a corto termine (2007-2018) e un aumento di quella a lungo termine (1993-2018);
5) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

Barbara Mazzali

6) la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
7) l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

Gazza (Pica pica)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2023 (fatte salve auspicabili pre aperture su tutto il territorio regionale) al 31 gennaio 2024, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least Concern" sia in Unione Europea, sia in Europa nella European Red List of Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
3) la specie è classificata "Least Concern" (con trend in aumento) a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Pica pica";
4) la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il recente documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF";
5) a data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
6) la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

Barbara Mazzali

7) l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

1) la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
2) la specie è classificata "Least Concern" in Europa e in Unione Europea nella
3) European Red List of Birds 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;
4) la specie è classificata "Least Concern" a livello globale da" BirdLife international (2023) Scheda informativa sulla specie: Garrulus glandarius";
5) la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il recente documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF";
6) la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
7) la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra

Barbara Mazzali

in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

Natura giuridica dei pareri Ispra.

In questa sede appare evidenziare come in dottrina esista una linea di pensiero che interpreta il parere Ispra non come un mero parere (obbligatorio vincolante e/o non vincolante) ma come una valutazione tecnica vincolante a tutti gli effetti per la Regione. Certamente qui non si vuole aderire a questo indirizzo tuttavia dalla lettura della bibliografia[5] si potrebbe valutare e ipotizzare un ricorso preventivo proprio sul parere di Ispra così come avvenuto davanti al Tar Liguria n. 668/2018[6]. Certamente questa appare una strada di

[5] Amministrazione della fauna selvatica e potere decisionale della Regione – Un colosso dai piedi di argilla di Prof. Marco Olivi UNIVE Cà Foscari

[6] *Omessa determinazione della c.d. «piccola quantità» nei confronti di alcune specie di volatili T.A.R. Liguria, Sez. II 1° agosto 2018, n. 668 - Pupilella, pres.; Morbelli, est. - Regione Liguria (avv.ti Baroli, Castagnoli) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv, gen. Stato) ed a. Caccia e pesca - Caccia - Determinazione della c.d. «piccola quantità» nei confronti delle specie Storno (Sturnus vulgaris), Fringuello (Fringilla coelebs), Frosone (Coccothraustes coccothraustes) e Tordela (Turdus viscivorus) - Omissione. (Omissis) FATTO Con ricorso notificato il 26/07/2017 e depositato in data 22 settembre 2009 la Regione Liguria ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previo accertamento dell'obbligo di provvedere, la nota ISPRA n. 2674/T – A61 del 31.05.2017 inviata via PEC in pari data, laddove la medesima omette la determinazione della cd. "piccola quantità" nei confronti della specie Storno (Sturnus vulgaris), Fringuello (Fringilla coelebs), Frosone (Coccothraustes coccothraustes) e Tordela (Turdus viscivorus). La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di avere comunicato ad ISPRA, con nota n.PG/2017/158154 del 20 aprile 2017 (doc.2 prod. Regione Liguria 6 giugno 2018) la volontà di attivare, nel periodo settembre-novembre, il regime di deroga al divieto di prelievo venatorio previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva Uccelli e dell'art. 19 bis della L. n. 157/1991 per le seguenti specie: Storno (Sturnus vulgaris), Fringuello (Fringilla coelebs), Frosone (Coccothraustes coccothraustes) e Tordela (Turdus viscivorus) ed abbia chiesto per tali specie la determinazione della "piccola quantità", ipotizzando la possibilità di applicare il criterio dell'1% rispetto ai dati di mortalità annua totale indicati dalla Regione, conformandosi con ciò alla "Guida interpretativa della Direttiva Uccelli sulla caccia ("Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds") del 2004, revisionata nel 2008. In subordine, per le specie "Fringuello" e "Storno", entrambe presenti in Italia sia come nidificanti, sia come migratrici, la Regione chiedeva di calcolare la "piccola quantità" sulla base della stima delle copie nidificanti e proponeva ad ISPRA, altresì, lo schema del calcolo da effettuare rispetto ai dati di mortalità annua totale indicati dalla Regione stessa. ISPRA, con il provvedimento impugnato, nell'esprimere parere sfavorevole all'attività venatoria in deroga nei confronti delle specie individuate dalla Regione, ometteva qualsiasi individuazione della "piccola quantità". Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) Violazione dell'art 9 lett.c. direttiva 79/409 CEE (ora Direttiva 2009/147/CE) e dell'art. 19 bis della legge 157 del 1992 in quanto ISPRA avrebbe omesso di pronunciarsi sulla determinazione della "piccola quantità" richiesta dalla Regione Liguria, ai fini dell'applicazione della deroga al divieto di caccia e cattura di determinate specie di uccelli migratori; 2) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l'atto impugnato si fonderebbe su una motivazione che, limitandosi a richiamare la procedura di infrazione n. 2006/2131, asseritamente "priva di aggancio con la tematica trattata", si rivelerebbe del tutto apparente. Costituitisi in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'ISPRA, gli stessi eccepivano: - il difetto di competenza territoriale del T.A.R. Liguria in favore del T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3 c.p.a., attesa la suscettibilità della nota impugnata di esplicare effetti su tutto il territorio nazionale; - il difetto di legittimazione passiva del Ministero epigrafato, in virtù della totale estraneità dello stesso alla fattispecie per cui è causa; - la legittimità della nota gravata, in quanto nella medesima l'ISPRA avrebbe dato atto dell'esistenza di soluzioni soddisfacenti (alternative alla cacciabilità delle specie tutelate), tali da non giustificare l'attuazione della deroga di cui all'art. 19-bis, comma 3, l. n. 157/1992. All'udienza del 18 luglio 2018 il ricorso è passato in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. Preliminarmente alla disamina delle ragioni di infondatezza, si deve accogliere l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atteso che parte ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso, ed, in ogni caso, come si evince dal comma 4 dell'art. 19- bis l. n. 157/1992, l'(eventuale) intervento di detto Ministero nel procedimento, si colloca in un momento successivo Copyright © - www.osservatorioagromafie.it rispetto all'attività consultiva di competenza dell'ISPRA, prevista dal comma 3 della medesima disposizione e oggetto dell'attuale controversia. Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle Amministrazioni resistenti, la stessa si ritiene infondata, posto che la nota impugnata non costituisce atto statale suscettibile di esplicare effetti su tutto il territorio nazionale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, c. 3, c.p.a. Ed invero, il procedimento concernente l'ammissibilità della deroga al divieto di caccia consta di due distinti atti amministrativi assunti dall'ISPRA: - l'uno costituisce un parere in risposta all'istanza regionale contenente l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga alla cacciabilità di specie migratrici, idoneo ad esplicare effetti nella circoscrizione territoriale della Regione istante (art. 19-bis, c. 3, secondo alinea, secondo cui "L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicato all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione"); - l'altro costituisce invece un atto di designazione della piccola quantità determinata, annualmente, a livello nazionale, la cui efficacia si estende su tutto il territorio nazionale (art. 19-bis, c. 3, terzo alinea, secondo cui "Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA"). La fattispecie attualmente in esame è sussumibile nell'alveo del secondo alinea del citato art. 19-bis, in quanto la nota gravata costituisce un parere fornito dall'ISPRA in risposta alla richiesta avanzata dalla Regione Liguria in ordine all'ammissibilità della deroga per le specie di Storno, Fringuello, Frosone e Tordela, i cui effetti sono quindi limitati al territorio della Regione stessa. Pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente territorialmente,*

Barbara Mazzali

difficile e innovativa percorribilità ma potrebbe creare un precedente giurisprudenziale che consentirebbe a RL di non di subire azioni legali davanti al tribunale amministrativo regionale da parte di LAC & Co, ma di essere essa stessa promotrice di un'azione legale contro il parere di Ispra affinchè quest'ultimo non entri a determinare giocoforza le solite sospensioni cautelari dei calendari venatori; che poi come è avvenuto in Umbria e Marche per la stagione 2022/2023 gli stessi calendari sospesi hanno avuto l'approvazione del TAR.

Osservatorio faunistico regionale.

Con riferimento all'Osservatorio Faunistico Regionale appare evidente oggi più che mai che questo debba diventare lo strumento principale per l'adozione di politiche venatorie sostenibili che consentano a Regione quello spazio di manovra che nella predisposizione dei calendari venatori contemperi il valore d'uso della

trova applicazione il criterio dell'efficacia spaziale, ex. 13, comma 1, secondo alinea, c.p.a. a tenore del quale "il Tribunale Amministrativo Regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della Regione in cui il Tribunale ha sede". Ne deriva la competenza territoriale del T.A.R. Liguria. Nel merito il ricorso non è fondato. La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la disciplina concernente la conservazione degli uccelli selvatici, contenuta nella direttiva 2009/147/CE, attuata dall'ordinamento italiano con la legge n. 157/1992. In particolare, l'art. 9 par. 1 lett. c della direttiva in parola prevede che gli Stati membri possano derogare al regime previsto dalla normativa europea "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità". La Corte di giustizia ha avuto modo di precisare che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali (ricreativi) può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato ai sensi dell'art. 9 par. 1 lett. c) della citata direttiva (CGUE 16 ottobre 2003 C 182/02, 8 giugno 2006 C 60/05) Peraltro lo stesso articolo 9 della direttiva subordina la possibilità di deroga all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. L'art. 19-bis cc. 2 e 3 della legge di attuazione, il quale richiama integralmente il contenuto della disposizione sopra citata, dispone che le deroghe sono adottate "sentito l'ISPRA" e solo "in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati". Segnatamente, tale articolo recita che "2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati (...). 3. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione". Sulla base del combinato disposto delle due norme summenzionate, la Regione Liguria, al fine di attivare – per il periodo settembre/novembre 2017 – il regime derogatorio per le specie Storno, Fringuello, Frosone e Tordela, ha interpellato l'ISPRA, chiedendo per le medesime la determinazione della "piccola quantità". Con la nota n. 2674/T – A61 del 31.05.2017, attualmente impugnata, l'ISPRA ha espresso parere non favorevole rispetto al prelievo di esemplari appartenenti alle specie oggetto della richiesta della Regione Liguria. In particolare, l'atto impugnato, avendo valutato la sussistenza di altre soluzioni soddisfacenti, quale condizione primaria e indispensabile per l'attuazione del regime di deroga, è esente da profili di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità o difetto di motivazione, idonei a determinarne l'illegittimità. A tal riguardo occorre precisare come, seppure la caccia amatoriale agli uccelli selvatici possa giustificare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva come interpretato dalla Corte di giustizia, ciò possa avvenire soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, di talchè la caccia alle specie protette esaurisca del tutto la possibilità di caccia amatoriale all'avifauna. In altre parole poiché l'esigenza di caccia amatoriale può essere soddisfatta, di noma, mediante il prelievo di qualsiasi specie avicola non protetta normalmente sussisteranno rispetto al prelievo di specie protette soluzioni alternative soddisfacenti consistenti, appunto, nel prelievo venatorio di specie non protette. Copyright © - www.osservatorioagromafie.it Solo in presenza di particolari circostanze, quali ad esempio l'assenza di specie non protette cacciabili o altre di simile tenore, circostanze che devono, tuttavia, essere rappresentate dalla Regione potrà operarsi compitamente la valutazione sulla richiesta di deroga. Ove la rappresentazione delle circostanze di cui sopra faccia difetto la presenza di soluzioni alternative soddisfacenti può considerarsi in re ipsa onde l'assenza in capo ad Ispra dell'onere di evidenziare le specifiche soluzioni alternative. Nella specie la richiesta della Regione non ha evidenziato alcuna circostanza speciale che giustificasse il prelievo venatorio a fini amatoriali di specie protette che non potesse essere soddisfatta mediante il prelievo venatorio amatoriale di specie non protette. Infatti, quanto prospettato dalla Regione Liguria a giustificazione dell'ammissibilità di tale deroga, si è risolto nella mera indicazione circa le modalità, orari e luoghi di caccia degli esemplari protetti dal divieto. Le circostanze dedotte dalla Regione sono state specificamente prese in considerazione dall'ISPRA, la quale – tuttavia – non le ha ritenute idonee a legittimare la deroga al divieto, posto che "in Italia la caccia a specie di passeriformi è comunque già consentita, anche attraverso l'uso di richiami vivi e di appostamento. Il fatto che le tre specie per cui si richiede la deroga verrebbero cacciate con modalità differenti e in luoghi e orari diversi rispetto agli altri passeriformi cacciabili in Italia non rappresenta, a giudizio di questo Istituto, motivazione sufficiente per giustificare l'attuazione della deroga". A tal riguardo il Collegio rileva come la mera modalità del prelievo ovvero i tempi dello stesso non possono essere addotte a sostegno dell'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti all'esigenza di caccia amatoriale. Anche il riferimento alla procedura di infrazione non appare illogico o irrazionale dal momento che in assenza delle condizioni per l'adozione della deroga l'adozione della stessa esporrebbe lo Stato italiano ad un'altra procedura di infrazione. Nella specie l'assenza delle condizioni per attivare la deroga deriva dalla presenza di soluzioni alternative al prelievo delle specie avicole non cacciabili. Ne deriva l'infondatezza del ricorso. Le spese possono essere compensate. (Omissis)

Barbara Mazzali

risorsa faunistica e l'esigenza di tutela della fauna selvatica stessa quale "valore di esistenza"[7]. Il rigore scientifico deve trovare casa nelle decisioni tecniche che si differiscono dai pareri Ispra ma tutto questo deve trovare la regia indiscussa dello strumento regionale in epigrafe. Oggi più che mai gli Uffici della DG hanno bisogno di un supporto esterno immediato che potrà essere poi adeguatamente sostituito dall'acquisizione di personale dipendente.

Infine appare oggi indispensabile avviare un confronto tecnico con le Regioni interessate nel passato da azioni giudiziarie davanti ai TAR anche per uniformare la stesura dei calendari venatori rispetto a quelli che sono pareri Ispra fotocopia uguali per tutto il territorio nazionale.

Barbara Mazzali

[7] *Cfr La caccia sostenibile – Le funzioni amministrative in tema di caccia F. Fracchia e P. Pantalone.*